Documento 05/03/2012 PARERE

Fonte CNI

Tipo Documento PARERE

Numero

Data 05/03/2012

Riferimento

Note

Allegati

Titolo RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO DEL TITOLO EUROPEO IN AMBITO EUROPEO AI SENSI DELLA DIRETTIVA 2005/36/EU

Testo In esito alla domanda posta si espongono le considerazioni del caso, pur evidenziando la necessità di ulteriori chiarimenti sul quesito posto.

Non è necessaria alcuna dichiarazione specifica di un'autorità competente italiana per la presentazione di una domanda di riconoscimento del titolo di ingegnere all'autorità competente di un altro paese della Unione Europea dove la professione è regolamentata. Può essere utile, ma al solo fine di un utile chiarimento, un'attestazione dell'Ordine provinciale che dichiara come l'iscritto, avendo tutti i requisiti di legge per esercitare la professione di ingegnere in Italia, vale a dire: titolo di studio, superamento dell'esame di Stato e iscrizione all'Ordine, può legittimamente beneficiare della direttiva 2005/36/UE sul riconoscimento dei titoli professionali.

Per quanto attiene la procedura di riconoscimento che, nel caso dell'ingegnere, si inquadra nel regime generale (Titolo III, direttiva citata), l'interessato deve richiedere al punto di contatto del paese in cui desidera stabilirsi, informazioni sulle formalità necessarie per il riconoscimento e i recapiti dell'autorità competente cui indirizzare la domanda.

Un elenco di tali punti di contatto è disponibile sul sito della Commissione Europea alla pagina: http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/contactpoints/

La dichiarazione dell'autorità competente cui pare riferirsi l'iscritto, è invece necessaria nel caso del riconoscimento automatico per l'esercizio della professione di architetto che, a seconda del diploma di laurea posseduto, è consentito anche ad alcuni ingegneri italiani. In tal caso l'autorità competente preposta al rilascio di tale dichiarazione è il Ministero dell'Università (D. Lgs. 206/2007, art. 56).

Purtroppo la laurea in ingegneria edile vecchio ordinamento posseduta dall'iscritto, non è valida ai fini del riconoscimento automatico. Ciò nonostante, se può almeno dimostrare di avere svolto in Italia le attività riconducibili a quelle comuni fra architetto e ingegnere civile-ambientale, egli può ugualmente richiedere il riconoscimento del suo titolo di ingegnere per esercitare come architetto in un altro paese dell'Unione, ma ai sensi del regime generale in applicazione dell'art. 10, c) della Direttiva 2005/36/CE. In tal caso, un'attestazione dell'Ordine provinciale che specifica le attività comuni fra l'ingegnere civile-ambientale e l'architetto, può essere d'aiuto ai fini informativi.